

Carta di identità elettronica CIE: richiesta

Per il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio è necessario conoscere la legge n. 1185/1967, art. 3 lett. b),d),e), g).

Non possono ottenere il documento di riconoscimento:

- a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare;
- b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali;
- c) d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
- e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
- f)
- g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.

L'articolo 10 del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 ha introdotto nuove disposizioni in materia di carte d'identità.

E' infatti soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta d'identità, precedentemente fissato a 15 anni, ed è stabilita una validità diversa a seconda dell'età del minore:

- **3 anni per i minori di 3 anni**
- **5 anni nella fascia di età 3 - 18 anni**

Ai fini del rilascio ai minori della carta d'identità valida per l'espatrio è necessario l'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre che la dichiarazione di assenza di motivi ostativi all'espatrio, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. N. 649/1974.

La carta d'identità dovrà riportare la firma e le impronte digitali del titolare che abbia già compiuto 12 anni, analogamente al passaporto, fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere.

Rilascio della carta d'identità ai minori con età inferiore ai 3 anni: la carta d'identità rilasciata ai minori con età inferiore ai tre anni ha una validità di **tre anni**. La richiesta del documento del minore deve avvenire **in presenza di entrambi i genitori e del minore stesso**. E' possibile la presenza di un solo genitore che accompagna il minore, ma in questo caso occorrerà la presenza di un altro soggetto maggiorenne in qualità di testimone, oppure, se dalla fotografia è possibile il

riconoscimento del minore, la presentazione di un altro documento di identità del minore in corso di validità (passaporto o il certificato di identità con fotografia precedentemente rilasciato ai minori di anni 15). Per la validità all'espatrio, se un genitore non può essere presente, occorre la dichiarazione di assenso all'espatrio (allegata in fondo alla pagina). Occorre presentarsi con una foto tessera del minore a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto.

Rilascio della carta d'identità ai minori con età dai 3 ai 18 anni: la carta d'identità rilasciata ai minori con età dai 3 ai 18 anni ha una validità di **cinque anni**. La richiesta del documento del minore deve avvenire in presenza di entrambi i genitori e del minore stesso. E' possibile la presenza di un solo genitore che accompagna il minore, ma in questo caso occorrerà la presenza di un altro soggetto maggiorenne in qualità di testimone, oppure, se dalla fotografia è possibile il riconoscimento del minore, la presentazione di un altro documento di identità del minore in corso di validità (passaporto o il certificato di identità precedentemente rilasciato ai minori di anni 15). Per la validità all'espatrio, se un genitore non può essere presente occorre la dichiarazione di assenso all'espatrio (allegata in fondo alla pagina). Occorre presentarsi con tre foto tessera del minore a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto.

L'Uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio di minore di 14 anni è subordinato alla condizione che lo stesso viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci oppure, che venga menzionato su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione convalidata dalla Questura o autorità consolari, il nome della persona, dell'Ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato.

Si consiglia ai genitori del minore o chi ne fa le veci di munirsi di documentazione idonea a comprovare la potestà sul minore.

I minori di 12 anni sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali.

DAL 24 GENNAIO 2012 la carta d'identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni 14 può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci

Rilascio della carta d'identità ai minori di cittadinanza straniera: nel caso di rilascio della carta d'identità ai minori di cittadinanza straniera è necessaria la presenza di almeno un genitore e di un altro soggetto maggiorenne in qualità di testimone o di un altro documento del minore in corso di validità (passaporto). La qualità di genitore deve essere correttamente registrata in Anagrafe.

Occorre inoltre che il minore sia titolare di permesso di soggiorno in corso di validità o che lo stesso figuri iscritto sul permesso di soggiorno del genitore.

Nel caso di richiesta della carta di identità con **permesso di soggiorno in corso di rinnovo**, se nella ricevuta postale figura unicamente il nome del genitore è necessario esibire anche copia del Mod. 209 (Ministero dell'Interno).

Requisiti

Il richiedente deve essere residente nel Comune.

Che cosa occorre per il rilascio

- 1) la carta d'identità scaduta, o eventuale denuncia di smarrimento o furto;
- 2) n. 1 fotografia;

Le foto, in base ad una nota del Ministero dell'Interno n. 400/A/2005/1501/P/23.13.27 DEL 5/12/2005 devono:

- risalire a non più di sei mesi prima
 - avere una larghezza di 35 - 40 mm
 - riprodurre la testa e le spalle in modo che la faccia occupi il 70/80% della fotografia
 - essere a fuoco e nitide
 - essere di alta qualità senza segni di inchiostro o piegature
 - mostrare la persona che guarda direttamente l'obiettivo
 - mostrare il colore della carnagione in modo naturale
 - mostrare gli occhi della persona aperti e chiaramente visibili - senza capelli che li ricoprono
 - essere scattate su uno sfondo di colore bianco
 - essere scattate con un'illuminazione uniforme e non presentare ombre o riflessi del flash sulla faccia o occhi rossi, o flash su lenti
- non è consentito alcun copricapo se non per motivi religiosi, ma devono mostrare chiaramente i tratti del viso dalla punta del mento alla sommità della fronte e si devono poter vedere chiaramente entrambi i lati del volto.

3) il codice fiscale

Cosa occorre per la validità per l'espatrio

Dichiarazione sottoscritta che non sussistono impedimenti di legge all'espatrio. Inoltre:

Per i genitori di figli minori:

in caso di separazione legale o divorzio: Autorizzazione del Giudice Tutelare, da richiedere presso il Tribunale:

- occorre, formulare domanda su modello prestampato a disposizione presso gli uffici del Tribunale, allegando uno Stato di Famiglia in bollo e copia della sentenza di separazione o divorzio;

oppure

- sentenza di separazione o divorzio in cui viene espresso il reciproco assenso all'espatrio qualora il documento di identità sia richiesto entro i sei mesi successivi alla sentenza stessa.

Per i genitori vedovi:

Prima di produrre l'autorizzazione necessaria è opportuno rivolgersi direttamente all'Ufficio Anagrafe:

Autorizzazione del Giudice Tutelare

Per i genitori non coniugati:

Assenso di entrambi i genitori

Cosa occorre per gli stranieri

- Passaporto
- permesso di soggiorno / carta di soggiorno / ricevuta postale
- 1 fotografia
- il codice fiscale

Come si fa

Il documento deve essere richiesto personalmente allo sportello previo appuntamento telefonando al n. 0422-831812.

Tempi

Consegna a casa o in Comune entro sei giorni lavorativi dalla richiesta.

Quanto costa

euro 22,00 euro comprese le spese di spedizione;

Validità

Il Documento ha validità

- 3 anni per i minori di 3 anni
- 5 anni nella fascia di età 3 - 18 anni
- oltre 10 anni.

L'art. 7 del decreto legge 9/02/2012 n. 5 reca nuove disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità e di riconoscimento.

I documenti di identità sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

Rinnovo per smarrimento o furto:

Cosa occorre:

- altro documento di riconoscimento valido; -
- n. 1 fotografia
- copia della denuncia di furto o smarrimento rilasciata dalla Questura o dai Carabinieri.
- il codice fiscale

Responsabile

Lorenzo De Lazzari

Dove

Via San Pio X, 15

Sede staccata dietro il Municipio

Telefono: 0422 831812

Fax n. 0422 831894

e-mail: demografici@comune.istrana.tv.it

Quando

Previo appuntamento

Dal lunedì al venerdì mattina 08.45:- 12:30

lunedì e mercoledì pomeriggio 16:00 - 18:00